



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari  
Settore Servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Segretari di Dipartimento  
Ai Dirigenti di Area  
Ai Responsabili di Settore  
Ai Responsabili di Ufficio  
Ai Responsabili Unità di Staff

LORO SEDI

Oggetto: Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage*) – art. 1 comma 42, lettera l) della legge 190/2012.

Gentilissime e gentilissimi,

come noto, l'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

L'Ateneo ha disciplinato la fattispecie con circolare nr. 55 del 22/12/2016, prevedendo l'obbligo, nella stipula di contratti di importo pari o superiore all'importo di 40.000 euro, per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Autorità Nazionale anticorruzione è peraltro più volte intervenuta in materia, nell'intento di precisare i confini di una norma che ha dato luogo, negli anni, a dubbi interpretativi sotto diversi profili.

In particolare, nella delibera 1074 del 21 novembre 2018, recante il Piano Nazionale Anticorruzione per il 2019, ha inteso precisare alcuni punti controversi, che di seguito brevemente si riassumono:

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste  
[www.units.it](http://www.units.it) – [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it)

Responsabile del procedimento: Serena Bussani  
Tel. +39 040 558 3017  
[aaggdocc@amm.units.it](mailto:aaggdocc@amm.units.it)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari  
Settore Servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

- a) **Ambito di applicazione:** la disciplina si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. 165/2001, intendendosi per tali non solo i dipendenti a tempo indeterminato, bensì anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo, nonché i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.

Simmetricamente, il divieto, per il dipendente cessato dal servizio, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

- b) **Esercizio di poteri autoritativi e negoziali:** i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, i poteri accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

Esemplificativamente vi rientrano i dirigenti, i direttori di dipartimento, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente.

Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere).

Inoltre il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento, fatta salva la verifica in concreto che le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.

- c) **Definizione di soggetti privati:** la nozione di soggetto privato deve essere la più ampia possibile: sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione.
- d) **Sanzioni:** le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati. Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione e vi è altresì



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari  
Settore Servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

In considerazione di quanto esposto si invita pertanto, in aggiornamento di quanto previsto dalla citata circolare nr. 55/2016, a:

- inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Al momento della sottoscrizione del contratto (o di atto analogo) il soggetto affidatario dovrà rendere la dichiarazione di cui sopra, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure nella forma di apposito articolo inserito nello schema di contratto.

- far sottoscrivere ai dipendenti, al momento della cessazione del contratto o dell'incarico, allo scopo di evitare contestazioni in merito alla conoscibilità della norma, una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di *pantouflage*.
- inserire nei contratti di assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigenziale e nei decreti di assunzione del personale docente e ricercatore la clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla conclusione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del soggetto.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale  
F.to dott.ssa Sabrina Luccarini